



DISEGNO DI LEGGE n. 1060

Conversione in legge del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Commissioni riunite Finanze e Affari sociali

Camera dei Deputati

Roma 11 aprile 2023

Ringraziamo per l'invito rivolto alla nostra Confederazione al fine di partecipare a questa audizione riguardante la conversione in legge del cosiddetto decreto "bollette".

Il decreto interviene su questioni particolarmente sentite dai contribuenti, imprese e professionisti in relazione al perdurare del conflitto Ucraina-Russia e dell'inflazione che continua ad incidere sul potere d'acquisto soprattutto dei meno abbienti.

Pertanto, diamo plauso al Governo di essere intervenuto sulle questioni con tempestività evidenziando alcune nostre osservazioni al testo.

Ci spiace dover ancora una volta rilevare l'immotivata esclusione dei professionisti dai benefici del contributo straordinario, sotto forma di



credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale previsto dall'art. 4 del testo del decreto legge in esame.

L'inclusione si rende necessaria per fornire un sostegno anche agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi che al pari dei contribuenti e delle imprese, stanno subendo le conseguenze economiche negative derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia per effetto del conflitto in corso.

Vogliamo ricordare che, già a seguito della pandemia, sulla base di un recente studio, gli studi professionali con dipendenti negli ultimi quattro anni hanno subito una flessione di circa il 13% con particolare evidenza nel nord-ovest e nel centro Italia.

I costi esorbitanti delle bollette energetiche, infatti, stanno mettendo seriamente alla prova non solo le famiglie e le imprese ma anche gli stessi liberi professionisti e dunque appare opportuno fornire anche a questi ultimi un supporto per affrontare i gravosi oneri da sostenere.

Si rende altresì opportuno segnalare che, a livello europeo, gli esercenti le libere professioni e i lavoratori autonomi sono equiparati alle imprese in quanto *“esercenti attività economiche produttive, a prescindere dalla forma giuridica rivestita”*, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003/361/CE e del Regolamento UE n. 1303/2013.



Riteniamo, pertanto, necessario che i professionisti siano equiparati alle imprese non solo negli oneri, ma anche nei benefici qualora questi vengano disposti dal Governo.

Cogliamo inoltre l'occasione per evidenziare nuovamente, come già fatto in altre audizioni parlamentari in materia, la complessità del meccanismo di determinazione dei crediti d'imposta energetici. A nostro parere i gestori dei servizi di fornitura di luce e gas, disponendo di tutti i dati necessari delle diverse utenze, dovrebbero automaticamente comunicare sulle bollette i crediti d'imposta maturati. In tal modo si semplificherebbe la procedura e si darebbe certezza del credito essendo l'importo determinato dal gestore del servizio oltre a garantire la fruibilità del beneficio ad una platea più vasta di contribuenti i quali molto spesso vi hanno rinunciato proprie per le difficoltà legate alla sua determinazione.

I commi 7 e 8, sempre dell'articolo 4, disciplinano le modalità applicative e di fruizione del credito d'imposta nonché la facoltà di cessione ad altri soggetti.

Segnaliamo l'opportunità di estendere la possibilità di apporre il visto di conformità, anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 e disciplinati dalla Legge n. 4/2013. Si tratta di una questione di rilevante urgenza in quanto la mancata previsione della possibilità di apporre il visto di conformità anche alla categoria professionale dei tributaristi, determina



una vera e propria discriminazione, soprattutto alla luce del fatto che questo adempimento è richiesto per poter beneficiare della cessione del credito di imposta previsto dal citato articolo 4.

Si precisa che i Tributaristi, al pari dei Commercialisti e dei Caf, nell'esercizio della loro attività professionale forniscono assistenza e consulenza contabile e fiscale, nei confronti dei contribuenti e delle imprese, con i quali si instaura un rapporto di collaborazione e di fiducia.

Con l'esclusione di questi ultimi dalla possibilità di apporre il visto di conformità si determinerebbe l'interruzione del rapporto fiduciario tra il Tributarista, che ha seguito tutte le pratiche fiscali fino a quel momento, e il contribuente o l'impresa, che hanno fruito del suo servizio professionale.

Infatti, non essendo il Tributarista abilitato ad apporre il visto di conformità sarà necessario rivolgersi ad un altro professionista, generando un danno sia nei confronti della categoria professionale dei tributaristi, sia nei confronti di tutti i loro clienti, siano essi contribuenti o imprese.

Pertanto, suggeriamo la proposta di modifica che preveda l'allargamento della platea dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati, dopo aver superato un'apposita esame di parte terza come previsto dall'attuale normativa, e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, poiché trattasi di soggetti già autorizzati quali intermediari fiscali nonché abilitati a



rappresentare ed assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73, che garantiscono una competenza ed una professionalità del tutto analoga a quella dei professionisti già abilitati.

Tra l'altro la proposta emendativa non comporterebbe maggiori oneri per lo Stato anzi la disponibilità di un numero maggiore di soggetti certificatori.

In merito invece alle modifiche dei termini di regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale di cui all'articolo 19 e in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, di cui al successivo articolo 20, pur apprezzandone il differimento si evidenzia, ai fini di una semplificazione delle procedure, l'opportunità di unificazione dei termini preferibilmente al 31 ottobre 2023.

Particolare apprezzamento si esprime anche in riferimento all'introduzione della causa speciale di non punibilità dei reati tributari, di cui all'articolo 23 del provvedimento, al fine di evitare atteggiamenti vessatori nei confronti dei contribuenti, che se pure in ritardo, hanno provveduto al versamento integrale delle imposte dovute. Tuttavia ci permettiamo solo di osservare che il beneficio dovrebbe essere precluso nei confronti di soggetti che se ne avvalgono in modo sistematico nello stesso periodo o in più periodi d'imposta salvo in presenza di comprovate difficoltà economico-finanziarie



non dipendenti dalla volontà e condotta dei contribuenti.

A disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento si ringrazia per l'attenzione.

Il Presidente nazionale
Prof. Giorgio Berloffia

Il Segretario generale
dott. Roberto Falcone